

- **La sicurezza nella scuola**

Accordi approvati il 21 Dicembre 2011 e pubblicati sulla G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 2012, in sede di Conferenza Stato – Regioni, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

- i suddetti Accordi sono da considerarsi atti aventi forza normativa in quanto parte integrante rispettivamente dell'art. 37 e dell'art. 34, del D.Lgs. 81/08,

Accordo relativo alla formazione dei “Lavoratori

nell’ Allegato A) dello stesso Accordo vengono disciplinati in maniera dettagliata:

- - la durata
- - i contenuti minimi
- - le modalità della formazione
- - l’aggiornamento
- dei lavoratori e dei preposti (oltre che dei dirigenti).
- Sono, altresì, specificati i requisiti dei docenti formatori, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, come è articolato il percorso formativo dei lavoratori (con la declinazione dei contenuti e la durata minima, in relazione al settore della classe di rischio di appartenenza), la formazione “aggiuntiva” per il Preposto, come devono essere redatti gli Attestati, la valenza dei crediti formativi, la periodicità dell’Aggiornamento e il riconoscimento dell’esperienza pregressa

requisiti dei docenti formatori

- in attesa che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabori i criteri di qualificazione della figura del formatore, viene indicato che i corsi devono essere tenuti (anche in modalità *e-learning*, ove ne ricorrano le condizioni), da docenti che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza. È precisato, inoltre, che l'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), anche con riferimento al datore di lavoro.

l'organizzazione della formazione

- il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è pari a 35 unità
- l'obbligo di frequenza deve essere non inferiore al 90% delle ore di formazione prevista.

metodologia di insegnamento/apprendimento

- viene sottolineata l'opportunità di garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo. Viene suggerito di favorire sia il metodo del *problem solving*, al fine di coinvolgere direttamente i lavoratori in simulazioni e situazioni di contesto, in particolare riguardanti la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione, sia metodologie di apprendimento innovative, ove possibile, tra le quali, come già anticipato e ove ne ricorrano le condizioni, la modalità *e-learning*.

Il percorso formativo dei lavoratori si articola in **DUE MODULI** distinti

- .
- le **scuole** sono inserite nel Settore della classe di Rischio MEDIO – Ateco 2002-2007; 85 Istruzione (V. Allegato 2 dell'Accordo – Rischio Medio).

1° Modulo: **FORMAZIONE GENERALE**

- - **durata minima: 4 ore** (per tutti i settori, “Istruzione” compresa);
- - **contenuti:** concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
-

2° Modulo: **FORMAZIONE SPECIFICA**

- - **durata minima: 8 ore** (Settore Istruzione – classe di Rischio MEDIO)
- - **contenuti:** rischi infortuni, elettrici generali, attrezzature, cadute dall'alto, rischi chimici, rischi biologici, rischi fisici, rumore, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI e organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, altri rischi.
-

Durata minima “complessiva” dei corsi di formazione per i “lavoratori” della Scuola:

- **4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica = Totale 12 ore**
- Per i **preposti** è prevista una **formazione particolare aggiuntiva**, rispetto alle 12 ore riservate ai lavoratori, con un modulo di durata minima di **8 ore**.
- Pertanto, per i Preposti operanti nella Scuola è prevista una formazione complessiva costituita da:
- **n. 12 ore (formazione lavoratori) + n. 8 ore (formazione particolare aggiuntiva preposti) = 20 ore complessive**

- I contenuti delle 8 ore aggiuntive previste per i Preposti sono declinati al punto 5 dell'Accordo.
-

Attestati di frequenza

- Gli **Attestati** di frequenza relativi ai “**lavoratori**” vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base ad una frequenza del 90% delle 12 ore di formazione; gli **Attestati** relativi ai “**preposti**” vengono rilasciati in base ad una frequenza del 90% delle 20 ore di frequenza e al superamento della “Prova di verifica” dell’apprendimento.

i crediti formativi

il modulo di Formazione Generale rivolto ai lavoratori e ai preposti costituisce credito formativo permanente

Aggiornamento periodico

- :
per i “lavoratori” della Scuola è previsto un **Aggiornamento quinquennale**, di durata minima di **6 ore**, che dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, approfondimenti giuridico - normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, ecc;
- - per i “preposti” che operano nella Scuola si prevede un **Aggiornamento quinquennale**, con durata minima di **6 ore**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

Tra le **disposizioni transitorie**

- i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i preposti a corsi di formazione di contenuto coerente con le disposizioni dello stesso Accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso Accordo.

Il personale di **nuova assunzione**

- deve essere formato prima dell'adibizione dello stesso alle proprie attività o, comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
- In merito al **riconoscimento delle formazione pregressa**, l'Accordo precisa che la formazione erogata dai datori di lavoro **prima** della pubblicazione dello stesso Accordo (11 Gennaio 2012), viene riconosciuta nei seguenti termini:

Disposizioni particolari

- i lavoratori e i preposti non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, previsti dall'Accordo, nel caso in cui i datori di lavoro comprovino di aver svolto alla data dell'11 gennaio 2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative.
- I lavoratori e i preposti che hanno partecipato ad una **formazione erogata da più di 5 anni** dalla suddetta data di pubblicazione dell'Accordo, sono obbligati a partecipare alle iniziative di **aggiornamento** programmate dal datore di lavoro.
- In ogni caso la “formazione particolare aggiuntiva” prevista per i preposti dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

- **2.**
- Il percorso formativo riguardante il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (RSPP) contempla corsi di formazione di durata minima di 16 ore e una massimo di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
- Le istituzioni scolastiche, come già anticipato, sono inserite nel settore della classe di Rischio MEDIO (Ateco 2002-2007: 85 Istruzione).
- Nello stesso Accordo (Repertorio Atti 223/CSR del 21 Dicembre 2011), viene precisato che il corso in esso previsto non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Per quanto concerne i **soggetti formatori** dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento si rimanda all'elenco indicato nel punto 1 dell'Allegato A) dell'Accordo (Repertorio Atti n. 223/CSR) del 21 Dicembre 2011.
- In merito, invece, ai requisiti dei docenti, l'organizzazione dei corsi, la metodologia di insegnamento/apprendimento, si sottolinea che gli stessi si identificano con quelli indicati per i corsi di formazione dei lavoratori.
- Il percorso formativo per i Dirigenti scolastici/datori di lavoro, che svolgono direttamente le funzioni di RSPP, prevede **un monte ore pari a 32**, riservato al settore della classe di livello di **Rischio Medio** cui appartengono le scuole, come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 dell'Accordo (macrocategorie di rischio e corrispondenza Ateco 2002-2007: 85 – Istruzione – Rischio Medio).
-

- Come **contenuti minimi** il percorso formativo prevede i seguenti moduli
- Modulo 1 – Normativo – giuridico
- Modulo 2 - Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3 – Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4 Relazionale –formazione e consultazione dei lavoratori.
-

valutazione e certificazione

- al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore previste dal corso, viene somministrata una “**verifica dell’apprendimento**” che prevede un colloquio o test obbligatorio, in alternativa tra loro. Il mancato superamento della prova di verifica non consente il rilascio dell’Attestato.
- È previsto, altresì, un **aggiornamento con periodicità quinquennale** (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso Accordo). Per i Dirigenti scolastici/datori di lavoro la durata del corso di aggiornamento è pari a **10 ore** (per l’appartenenza delle scuole al settore della classe di Rischio Medio).
- Infine, in riferimento ai **crediti formativi**, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall’Accordo in esame i Dirigenti scolastici che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11 Gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16.01.1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94.
- Per tali Dirigenti scolastici è previsto, comunque, l’obbligo di aggiornamento (di 10 ore ogni 5 anni).